

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1673/95 DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 2472/94 che sospende talune restrizioni agli scambi nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 228 A,

vista la posizione comune del 7 luglio 1995 definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa alla proroga della sospensione di talune restrizioni agli scambi con la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) ⁽¹⁾, decisa dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella risoluzione 1003 (1995),

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso che le restrizioni e le altre misure di cui al paragrafo 1 della sua risoluzione 943 (1994) saranno sospese sino al 18 settembre 1995;

considerando che, in tali condizioni, la Comunità deve adeguare di conseguenza la propria normativa vigente e, segnatamente, il regolamento (CE) n. 2472/94 ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO;

Articolo 1

All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2472/94, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente;

«Esso si applica sino al 18 settembre 1995.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 6 luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. SOLBES MIRA

⁽¹⁾ Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. L 266 del 15. 10. 1994, pag. 8.